



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 18.2023

Seregno, 7 maggio 2023

**CIRCOLARI FLASH MAGGIO 2023**

Si riportano di seguito alcune segnalazioni di argomenti di interesse generale pubblicate nel periodo .

**Proroga al 30.06.2023 della rottamazione-quater: nuovo calendario**

D.L. 10 maggio 2023 n. 51 art. 4

**Con il decreto si prevede per** i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.06.2022 di cui all'art 1 co. 231 - 252 Legge 197/2020:

- **la manifestazione della volontà di procedere alla definizione agevolata dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023** (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data;
- **La comunicazione da parte dell'agente della riscossione** delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate;
- **il pagamento dei debiti** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 30.06.2022 **possa essere effettuato in unica soluzione** non più entro il 31 luglio 2023, ma **entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, **con scadenza rispettivamente:**
  - il 31 ottobre (invece che il 31 luglio),
  - e il 30 novembre 2023
  - e le restanti, di pari ammontare con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di **pagamento rateale**, sono dovuti, **a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023)**, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

**Regime forfetario, imposta di bollo e modello Redditi**

Come chiarito con la risposta all'interpello n. 428/2022 i contribuenti forfetari dovrebbero considerare il bollo di 2 euro come componente che concorre alla determinazione del reddito. Di conseguenza, tali valori dovranno essere esposti nelle dichiarazioni dei redditi 2023 come componente reddituale, indicandoli tra i ricavi/compensi indipendentemente da quanto indicato nelle fatture

**Sanatoria irregolarità formali**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della tregua fiscale, relativamente al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali.

Il Legislatore ha previsto 2 interventi:

- si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell'omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023, al contempo sono prorogate rispettivamente



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate. Sull'argomento vedi circolari n. 1/E/2023 e n. 2/E/2023, e circolare n. 6/E del 20 marzo 2023.

### **Esonero Imu per le aree edificabili pertinenziali**

Per l'esonero dal pagamento dell'Imu delle aree edificabili pertinenziali deve essere presentata la dichiarazione da parte del titolare. Le aree non devono essere assoggettate all'imposta municipale se costituiscono di fatto pertinenze dei fabbricati; tuttavia, per avere diritto all'agevolazione l'interessato deve presentare la dichiarazione, informando il Comune sull'utilizzo dell'immobile come pertinenza (Cassazione, sentenza n. 6281 del 2.03.2023)

### **Sospensione delle rate dei mutui prima casa (L. 29.12.2022, n. 197)**

Per presentare la domanda di sospensione delle rate dei mutui prima casa presso la banca con cui si ha il finanziamento devono sussistere le condizioni di accesso, che rispetto a quelle originariamente previste, hanno subito delle estensioni e limiti meno rigidi durante la pandemia. Queste condizioni facilitate sono state convalidate per il 2023 dalla legge di Bilancio 2023. Pertanto, si può presentare domanda senza l'indicatore di situazione economica equivalente (Isee); sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro anziché 250.000; i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo "Prima casa" possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate; non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all'atto della presentazione dell'istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

*Studio Commercialista Associato Contrino*